

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1955

(65^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale » (665) (Di iniziativa della senatrice Merlin Angelina ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1181, 1182, 1185
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1184
GIACOMETTI	1183
JANNACCONE	1183
MERLIN Angelina	1182, 1183, 1184, 1185
PIOLA	1183
SELVAGGI, <i>relatore</i>	1181, 1182
SPAGNOLLI	1183
TRABUCCHI	1182, 1184

« Istituzione, presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una Sezione di credito per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » (961) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1166, 1171, 1172, 1174, 1175, 1176, 1177
BRACCESI, <i>relatore</i>	1173, 1174
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1175
CENINI	1166, 1177
DE LUCA Angelo	1172, 1177

DE LUCA Luca	Pag. 1168, 1173, 1176
JANNACCONE	1168, 1172, 1176
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1174, 1176, 1177
PESENTI	1169, 1172, 1174, 1176
PIOLA	1170, 1172
RODA	1166, 1168, 1175
SELVAGGI	1176
SPAGNOLLI	1171
TOMÈ	1168, 1171, 1172, 1173, 1176
TRABUCCHI	1167, 1170

« Aumento del fondo speciale di riserva della " Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia " » (1022) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1177, 1178
BRACCESI, <i>relatore</i>	1177, 1178
DE LUCA Luca	1178
PIOLA	1178
RODA	1177

« Elevazione dei tagli massimi per il raggruppamento delle cartelle ed obbligazioni fondiarie » (1023) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1178
BRACCESI, <i>relatore</i>	1178

« Disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore » (1034) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1178, 1179, 1180
BRACCESI, <i>relatore</i>	1179
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1179
PIOLA	1179
RODA	1179
TRABUCCHI	1179

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Giacometti, Jannaccone, Minio, Pesenti, Piola, Roda, Selvaggi, Spagnoli, Tomè e Trabucchi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene la senatrice Merlin Angelina.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e per le finanze Castelli.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione, presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una Sezione di credito per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità » (961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione, presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di una Sezione di credito per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità ».

Come i colleghi ricorderanno la discussione di questo disegno di legge fu sospesa nella seduta del 21 aprile scorso per dar modo ad alcuni componenti della Commissione di assumere ulteriori informazioni.

RODA. Diligentemente, come era mio dovere, mi sono informato a Milano in merito ai dubbi che ebbi ad esprimere su questo disegno di legge e debbo convenire che per la verità quella politica discriminatrice che io paventavo non c'è mai stata. Motivo per cui ne prendo atto con piacere; però le mie obiezioni erano all'inizio esclusivamente di carattere tecnico più che di carattere polemico e politico perchè alla polemica ed alla politica sono stato trascinato mio malgrado dalle obiezioni dei colleghi. Lamentavo che un progetto di legge siffatto, che ha la portata che tutti noi riconosciamo, non precisasse quel che a mio parere è una clausola fondamentale del provvedimento, vale a dire il tasso massimo di interesse.

Penso che non si possa discutere ed approvare un disegno di legge di simile importanza

senza preventivamente sapere quali oneri dovranno sopportare i Comuni allorchè dovranno rivolgersi alle Casse di risparmio.

A me sembra che sarebbe opportuno fissare un limite massimo a questo tasso di interesse, come a me sembra anche opportuno che questo limite massimo venga stabilito nel disegno di legge in esame. Poichè questo non è stato fatto, io mi permetterò di presentare un emendamento che fissi appunto il limite di interesse massimo.

Per quel che riguarda le altre questioni particolari, le vedremo man mano che si discuterà il disegno di legge nella sua articolazione.

CENINI. Mi dichiaro favorevolissimo a questo disegno di legge perchè la Cassa depositi e prestiti non riesce in effetti a concedere tutti i mutui richiesti dagli Enti locali.

Mi pare inoltre che non sia necessario che venga detto nel disegno di legge quale sia il tasso che deve essere applicato. Intanto la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde applica un tasso superiore a quello della Cassa depositi e prestiti: questa, infatti, applica un tasso dal 5 per cento, mentre l'altra quello del 5,80 per cento. Comunque, gli Enti locali hanno sempre possibilità, se la Cassa di risparmio facesse un tasso troppo elevato, di rivolgersi alla Cassa depositi e prestiti.

C'è stata poi una obiezione da parte di un collega che si chiedeva perchè col disegno di legge in esame si concede una facoltà alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde e non anche a tutte le altre Casse di risparmio. Ora a questo riguardo desidero anche io ricordare che per le Casse di risparmio del Veneto c'è una legge precedente che concede loro la facoltà di effettuare operazioni di questo tipo. Io ho poi parlato a questo proposito anche con il Ministro ed egli mi ha detto che non ha alcuna difficoltà ad estendere questa autorizzazione anche alle Casse di risparmio di altre Regioni. Occorre peraltro che ne facciano domanda e siano in condizioni tali da poter eseguire operazioni di questo genere.

Mi pare quindi che questo disegno di legge non costituisca una preclusione per altre Regioni. Confermo pertanto il mio giudizio favorevole al disegno di legge in esame.

TRABUCCHI. Desidero ripetere in parte quel che ho detto in un'altra seduta a questo proposito, perchè mi pare che la questione non sia stata ancora chiarita.

Questo disegno di legge prevede una particolare natura di mutui, cioè i mutui tipo credito fondiario, vale a dire si dà la possibilità alla Cassa di risparmio delle Province lombarde di Milano, che già esercita questo credito fondiario — come del resto l'Istituto delle Venezie che è un Istituto di credito fondiario — di esercitare il credito per le opere pubbliche con il sistema della emissione di obbligazioni. Queste obbligazioni vengono emesse a quel tasso stabilito secondo le norme generali per la emissione di obbligazioni per il credito fondiario. Fino ad oggi non si emettono che obbligazioni al cinque per cento: se il Ministero potrà autorizzare emissioni di obbligazioni al sei per cento, allora le cose potranno andare diversamente. Ma il principio essenziale di tutte queste operazioni è che hanno come corrispettivo non un prelevamento di denaro dai fondi amministrati dalle Casse di risparmio o dall'Istituto di credito fondiario, ma la emissione di obbligazioni sul mercato di tipo di quelle di credito fondiario, sostenute da quei particolari privilegi che poi vedremo.

Questo significa che in relazione alla possibilità di collocamento delle stesse obbligazioni, si può avere una quotazione più alta o più bassa e quindi il tasso definitivo è in funzione da una parte del tasso cui vengono emesse le obbligazioni, dall'altra del prezzo cui le obbligazioni possono essere collocate sul mercato. Quindi dire che questi mutui debbono avere un tasso fisso è una cosa impossibile.

Una osservazione ulteriore è quella che non si può pensare di paragonare questo tipo di mutui con i mutui della Cassa depositi e prestiti. Qui si tratta infatti di mutui particolari per grandi opere pubbliche, per impianti notevoli di pubblica utilità che importano cifre ingenti. Io che li vedo praticamente in funzione so che non si pensa neppure di effettuare una emissione di obbligazioni se si tratta di importi inferiori al miliardo. Le operazioni che si sono viste fare, infatti, sono sempre della misura intorno al miliardo, ai due, ai tre, ai

cinque miliardi. Può esserci anche qualche piccola operazione, ma la maggior parte di queste operazioni è fatta in questa misura.

La cosa invece su cui bisogna che noi richiamiamo l'attenzione è che questi titoli non sono collocati soltanto sul mercato regionale, ma sono collocati sul mercato nazionale.

Poichè noi abbiamo autorizzato l'Istituto fondiario delle Venezie, credo che bisogna autorizzare anche la Cassa di risparmio delle Province lombarde, però non è possibile pensare ad una estensione generale di questa facoltà, perchè ci potremmo trovare ad un certo momento con una congerie di obbligazioni in circolazione che possono spostare gravemente sul mercato la quotazione dei titoli. È vero però che l'emissione non è fatta semplicemente di iniziativa dell'Istituto di credito che noi autorizziamo, ma deve essere a sua volta autorizzata dal Ministero del tesoro. Resterà quindi sempre al Ministero del tesoro la possibilità di coordinare queste varie iniziative a seconda delle possibilità recettizie del mercato nazionale e delle necessità che ha il Tesoro, a sua volta, di assorbire il liquido dal mercato stesso.

Io sarei comunque dell'opinione di non frazionare tra tutti gli istituti questa possibilità, perchè altrimenti la situazione diventa tale che si finirà per non avere più la possibilità di collocare masse sufficienti di titoli, tali da poter finanziare opere pubbliche di notevole interesse.

Quindi sono favorevole alla concessione di questa autorizzazione alla Cassa di risparmio delle Province lombarde, ma penso che non possa esser fatta l'estensione al di fuori di questa Cassa di risparmio, almeno per ora, tenendo conto che c'è il Consorzio di credito per le opere pubbliche che già a sua volta può emettere obbligazioni di questo genere.

Ritengo che nelle provincie lombarde, come già in quelle venete, questa concessione possa essere veramente utile. Ripeto quel che ho detto l'altra volta, che questa concessione di mutui nel Veneto ha servito per l'impianto del metano, per l'autostrada Brescia-Padova e serve per costruire una centrale che si sta allestendo nel Trentino, nonchè ha servito per altre opere tutte di portata veramente notevole.

Se la Cassa di risparmio delle provincie lombarde potrà continuare su questo tono, potrà dare un grande apporto ed un grande vantaggio all'economia della zona e agli Enti pubblici che avranno la possibilità, uniti insieme, di creare delle opere che veramente corrispondano oggi alle necessità del progresso.

DE LUCA LUCA. Se non vado errato, in sostanza la Cassa di risparmio delle provincie lombarde già da tempo eroga mutui in favore delle Provincie e dei Comuni garantendosi sulle sovrimposte. Non solo, ma la Cassa di risparmio per le Provincie lombarde pratica già un numero imponente di facilitazioni agli Istituti ecclesiastici e questo lo fa al di fuori degli stessi limiti contemplati dallo statuto della Cassa stessa.

Ora con questo disegno di legge, in sostanza, si vuol cambiare il sistema e quindi far continuare queste operazioni, se non vado errato, attraverso queste cartelle negoziabili. Io non voglio entrare in merito se questo sia utile o meno, però mi pare che non sia giusto dare questa concessione soltanto alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde: mi si potrebbe dire che estendere questa facoltà a tutte le Casse di risparmio al momento attuale sia una cosa inopportuna. Si potrebbe cominciare a fare il primo passo, stabilendo una estensione facoltativa; cioè noi facciamo questo esperimento e puntiamo decisamente sulla Cassa di risparmio per le provincie lombarde e non intendiamo estendere a tutte le Casse di risparmio questo esperimento perchè non sappiamo se vada bene o male. Ma se questa estensione la stabiliamo in modo facoltativo, le Casse di risparmio di tutta la Penisola potranno avere la facoltà di effettuare queste operazioni di mutuo.

Ora è evidente, ad esempio, che un Istituto come la Cassa di risparmio di Calabria, se vede che questo sistema sarà utile all'economia regionale, potrà creare una sezione apposita; se vede che nel quadro dell'economia regionale questa sezione invece non è utile, non lo farà.

Da questo punto di vista mi pare che una estensione a carattere preminentemente facoltativo si potrebbe dare a tutte le Casse di risparmio.

RODA. Prendo di nuovo la parola semplicemente per dichiarare che il senatore Trabucchi non mi ha convinto affatto. L'appunto che faccio è questo: è chiaro che quando noi fissiamo un saggio di interesse massimo del 5 per cento, o quello che sarà, il titolo poi subirà le sorti del mercato, vale a dire avrà un corso che sarà quello che il mercato stabilirà. In altri termini il titolo che rende il 5 per cento può essere quotato alla pari, a 100 lire, come può essere quotato anche a prezzi oltre la pari. In questo caso penso che fissare il tasso di interesse non nuoce affatto, ma serve soprattutto a dare una garanzia ai Comuni che questi mutui potranno incidere nelle loro finanze per una cifra di interessi annuali determinata.

Poi per quel che riguarda il costo effettivo della operazione, che questo sia in relazione al corso del titolo, è un'altra questione. Non vedo perchè non si possa fissare, quindi, un tasso massimo di interesse.

JANNACCONE. L'obiezione che si potrebbe fare in proposito al disegno di legge è quella della estensione delle attribuzioni e delle funzioni della Cassa di risparmio. Siccome però qui si tratta di una grande Cassa di risparmio, che già esercita altre funzioni di istituto bancario e di istituto finanziario, io non vedo la difficoltà di accedere alla proposta di approvare il disegno di legge. Però questo è un argomento contro l'estensione proposta dal collega De Luca a tutte le Casse di risparmio, perchè se tutte le Casse di risparmio compissero questa funzione, non solo si avrebbe quella pleora delle obbligazioni alla quale è stato accennato, ma si avrebbe inoltre il pericolo che le Casse di risparmio anche minori vadano a correre alee che non è consentito di correre nelle loro funzioni.

TOMÈ. Mi preoccupo del parere espresso dal collega Trabucchi in ordine alla possibilità futura di una estensione di questa iniziativa anche alle altre Casse di risparmio del nostro Paese.

Sinceramente io penso che l'iniziativa contenuta in questo disegno di legge avrà delle realizzazioni favorevoli e pertanto è il caso di concedere la facoltà di estendere anche alle altre

Casse di risparmio una funzione di questo genere. Perchè purtroppo noi ci troviamo oggi in presenza di molte iniziative di carattere pubblico che non possono avere attuazione perchè la Cassa depositi e prestiti non è in grado di fronteggiare le richieste degli Enti pubblici.

Preoccuparsi dell'eccessivo afflusso eventuale di obbligazioni sul mercato per finanziare queste sezioni speciali, mi pare che sia una preoccupazione esagerata, visto che in sostanza l'emissione delle obbligazioni deve essere approvata da parte del Comitato interministeriale. Penso poi che la Cassa di risparmio, in relazione alle disponibilità del risparmio locale, sia in grado di valutare l'opportunità o meno di istituire la sezione, anche in relazione alle esigenze della economia locale.

Praticamente noi crediamo che le Casse di risparmio, istituite con delle ampie finalità per il potenziamento della economia regionale, in pratica in questi ultimi tempi sono andate attenuando il raggiungimento di queste finalità di carattere generale. Se ci si orienta verso la possibilità di istituire queste sezioni, praticamente noi non facciamo che stimolare le funzioni delle Casse di risparmio. È una possibilità ulteriore che si offre agli Enti pubblici di poter realizzare iniziative di carattere economico di interesse generale.

Non vedo quindi il perchè si debbano enunciare in proposito delle perplessità o dei pareri contrari a possibilità di sviluppo futuro. Faccio queste dichiarazioni perchè siamo in sede deliberante e non vorrei che il parere espresso da singoli commissari in ordine alle possibilità future, se preminentemente negative, possa influenzare iniziative di carattere legislativo future circa la espansione di queste sezioni di credito.

Perciò mi preoccupo di dichiarare il mio pensiero in netta contrapposizione a quello espresso dal senatore Jannaccone.

PESENTI. Anche io sono d'accordo con il collega Tomè. Poichè questi mutui verrebbero concessi da una sezione particolare, non è detto che questa sezione si debba istituire presso tutte le Casse di risparmio. E d'altra parte la istituzione di queste sezioni dovrà essere approvata dal Ministero del tesoro.

Peraltro mi pare che non sia giusto che, ogni volta che una Cassa di risparmio chiede la istituzione di una sezione per il finanziamento di opere pubbliche, si debba presentare un disegno di legge e fare una discussione. Tra l'altro poi non so con quali criteri tecnici si possa fare una discussione riguardante, ad esempio, la Cassa di risparmio di Calabria: la potrebbe fare il collega De Luca, ma non la potrei fare, per esempio, io.

Quindi qui si tratta di stabilire un principio di carattere generale: se cioè le Casse di risparmio possono istituire delle sezioni speciali riguardanti il finanziamento delle opere pubbliche.

Il collega Jannaccone ha detto giustamente che vi può essere una pleora di emissioni di obbligazioni, ma questo è un problema di carattere generale del Tesoro. Del resto la richiesta che viene fatta dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde deriva da una situazione di fatto, che cioè la Cassa di risparmio delle provincie lombarde ha una quantità di mezzi che non vengono utilizzati, tanto che, a mio parere giustamente, vuole intensificare i mutui fondiari che pure si ottengono mediante l'emissione di cartelle, e quelle della Cassa di risparmio delle provincie lombarde hanno quotazioni superiori a quelle di altri Enti.

Ora io sono del parere che sia opportuno anche ai fini dell'investimento nel campo edilizio, di aumentare la possibilità di reperimento di fondi per il credito allo sviluppo delle industrie edilizie. E questo perchè mi pare che la possibilità di costruire delle case, con pagamento rateale da parte degli acquirenti, determini non l'assorbimento di una quota di risparmio che potrebbe essere destinata ad altri impieghi, ma la creazione di nuovo risparmio. Infatti oggi i ceti medi piuttosto che pagare 30-40 mila lire di affitto al proprietario, sarebbero contenti di anticipare uno o due milioni, come già in parte si fa in modo insufficiente, e di pagare il resto attraverso mutui con cartelle fondiari in modo da acquistare rataalmente l'appartamento, pagando per ammortamento una somma presso a poco uguale alla pigione, cioè di trenta, trentacinque mila lire al mese.

Quindi io sono del parere di estendere queste possibilità nel campo dell'edilizia perchè in

questo caso si andrà meno al cinematografo e si risparmierà di più per l'abitazione propria.

Per quel che riguarda le opere pubbliche, evidentemente non c'è questo problema di un risparmio nuovo che si formi attraverso una riduzione di certi consumi per l'acquisto di beni di lunga durata, ma vi è la possibilità di incrementare una serie di lavori, che altrimenti non si effettuerebbero.

C'è da insistere, e sono d'accordo con le obiezioni svolte da altri colleghi, sul fatto che la istituzione di sezioni speciali poi non dia occasione alla Cassa depositi e prestiti di dire: ma ci sono tanti altri istituti! E quindi cerchiamo di far sì che siano preferiti questi istituti piuttosto che la Cassa depositi e prestiti. Ma tolto questo pericolo che la Cassa depositi e prestiti sia distratta dai suoi compiti istituzionali, non vedo perchè non possa crearsi una concorrenza nel campo delle Casse di risparmio, tanto più che siamo tranquilli in quanto la Cassa di risparmio agisce nel senso economico e quindi tende a cercare di avere investimenti che maggiormente rendono.

Sono d'accordo poi con il collega Roda sul fatto di stabilire un tasso massimo. Se infatti è vero che il tasso effettivo risulta dal corso delle cartelle, e quindi varierà proprio se ne vengono emesse troppe perchè non trovano collocamento e non trovano mercato (quindi è il mercato in parte che regola il tasso, dopo il controllo del Tesoro) è pur necessario che dovrebbe essere stabilito, almeno un tasso massimo, perchè altrimenti si può verificare uno spostamento di investimenti che magari può non essere desiderato. Ma se noi limitiamo il tasso ufficiale cui queste cartelle possono essere emesse, il tasso ufficiale già dà una limitazione e permette di evitare che ci siano degli investimenti che sono soltanto a carattere, direi, speculativo, cioè non nell'interesse dell'economia nazionale.

Poi le Casse di risparmio cercheranno anche loro possibilmente di continuare a stipulare sia mutui diretti sulla base delle delegazioni dei Comuni, sia mutui in altro senso. Perciò ritengo preferibile una estensione nel senso che le Casse di risparmio, dietro autorizzazione del Ministero del tesoro, abbiano la facoltà di istituire delle speciali sezioni di credito per opere pubbliche, piuttosto che concedere questa fa-

coltà esclusivamente alla Cassa di risparmio per le provincie lombarde, altrimenti di qui a tre, quattro o cinque mesi troveremo il Piemonte, ad esempio, od anche le regioni meridionali, che ci diranno: perchè anche noi non possiamo istituire queste sezioni?

PIOLA. Riprendo l'argomento trattato dal senatore Tomè. Il voto favorevole che darò al disegno di legge non ha significato preclusivo nel senso che lo stesso beneficio concesso alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde non debba essere esteso a quelle altre Casse di risparmio che sono in condizioni di istituire una speciale sezione di credito per opere pubbliche per concedere mutui ai Comuni che ne facciano richiesta. Anzi considero questo disegno di legge come una apertura generale, nel senso che lo stesso beneficio che si concede, oggi, alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, possa eventualmente essere esteso a tutte quelle altre Casse di risparmio che si trovino nelle condizioni di poter esercitare questa speciale attività.

È vero che c'è il Ministero del tesoro che potrebbe sempre determinare se sia conveniente o meno la concessione di questa facoltà ad altre Casse di risparmio, ma non arrivo peraltro sino al punto di volere una legge di carattere generale.

Desidero però che resti ben chiaro che il mio voto a questo disegno di legge non è preclusivo di altri disegni di legge in materia.

TRABUCCHI. Desidero solo correggere quel che può essere una impressione errata di quel che ho detto.

Non ho detto che con ciò resta preclusa la possibilità della concessione di questa facoltà ad altre Regioni: ho detto e ripeto che dobbiamo per oggi dare questa facoltà a questo Istituto e che prima di estenderla ad altri istituti dovremo tener conto delle singole circostanze, compresa la situazione di mercato.

Ricordo poi quel che mi pare sia sfuggito, che la concessione è in connessione non col fatto che si tratti di una Cassa di risparmio, ma con il fatto dell'esercizio del credito fondiario che è per l'appunto esercitato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde. Così è nel Veneto, dove questa facoltà non è data

alla Cassa di risparmio di Vicenza o a quella di Verona o a quella di Treviso o a quella di Venezia, ma è data all'Istituto di credito fondiario delle Veneziae.

Quindi è possibile che la facoltà ci venga domandata da altri istituti di credito fondiario, in quanto le obbligazioni che vengono emesse sono di natura analoga a quelle degli istituti di credito fondiario. Nelle singole regioni il credito fondiario è esercitato da istituti diversi. Le Casse di risparmio del Veneto, raggruppate, quelle di Milano per loro conto, il Piemonte con l'Istituto di San Paolo, per tutta Italia l'Istituto italiano di credito fondiario, poi anche il credito fondiario della Banca del lavoro, nonchè quello del Banco di Napoli, e via dicendo. Quindi non si può dire che è una concessione da farsi alle Casse di risparmio come tali. Può darsi che alcune Casse di risparmio possano domandare la possibilità di emettere questi titoli e non altri, ma per ora la concessione è connessa con la possibilità, da tempo data, di esercitare il credito fondiario.

Osservo poi, per quel che riguarda il tasso, che sia inutile stabilirlo nel disegno di legge perchè, come ripeto, dato che si tratta di cartelle equiparate a quelle di credito fondiario, esse ne seguono le sorti. Ad un certo momento il Ministero ha ridotto i tassi e in un altro momento ha invece ammesso l'aumento dei tassi di queste cartelle.

Circa la collocazione, ricordiamo benissimo, appunto perchè si tratta di collocazioni massime, che queste sono affidate non al mercato spicciolo ma alla possibilità dell'acquisto di grandi partite da parte di grossi enti che garantiscano in qualche maniera di non immettere sul mercato di borsa ad un certo momento tutta quella massa di cartelle.

Quindi il tasso del mutuo viene influenzato anche dalla possibilità di collocazione presso Enti assicurativi, presso lo stesso istituto centrale delle Casse di risparmio, presso Banche, ecc. ecc., a seconda delle necessità. Anche regolando il tasso della cartella, il tasso del mutuo deve venire lasciato libero, perchè dipende proprio dalla possibilità, come del resto diceva il senatore Pesenti, della collocazione.

Riterrei pertanto che il disegno di legge, per quanto su alcuni punti potrebbe essere ri-

toccato, debba in sostanza essere conservato tale. Il testo che abbiamo al nostro esame, l'ho controllato, è perfettamente identico a quello relativo ad analoga concessione stabilita a favore dell'Istituto fondiario delle Veneziae e finora ha dato luogo a vantaggi e non a difficoltà. Le Casse di risparmio del Veneto hanno continuato a fare i loro mutui normali e contemporaneamente è nata la possibilità delle grandi operazioni per opere pubbliche notevoli attraverso queste fonti di credito.

SPAGNOLLI. Ho detto l'altra volta il motivo per il quale io sono favorevole alla apertura dell'iniziativa che attribuiamo alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde anche ad altre Casse di risparmio. Mi associo a quel che è stato detto precedentemente, ma soltanto non vorrei pensare e parlare di una preclusiva, ma vorrei lasciare la porta aperta ad una estensione.

Per tale motivo mi riservo di presentare un emendamento con il quale si preveda fin da ora la possibilità anche per altre casse di risparmio di ottenere una analoga autorizzazione.

PRESIDENTE. L'emendamento lo potrà presentare quando si parlerà degli articoli.

TOME. Mi permetta, signor Presidente, ma poichè questo è uno degli argomenti fondamentali della discussione generale, se ella non ha nulla in contrario, sarebbe bene dar lettura adesso di questo emendamento, che è presentato anche da me oltre che dal senatore Spagnolli.

Do lettura del testo dell'emendamento aggiuntivo, che dovrebbe essere situato subito dopo l'articolo 5:

« Tutte le Casse di risparmio hanno facoltà di chiedere la istituzione di sezioni analoghe a quelle previste dalla presente legge. L'istituzione sarà autorizzata con decreto del Ministro del tesoro, su parere conforme del Comitato interministeriale per l'erogazione del credito e la difesa del risparmio ».

Il testo dell'emendamento è congegnato in modo da non pregiudicare il controllo tecnico sulla creazione di queste sezioni ed il giudizio sulla opportunità della creazione delle sezioni stesse in relazione alle esigenze delle singole Regioni in cui le Casse di risparmio debbono

operare. Non si pregiudica il controllo generale sulla emissione di obbligazioni, perchè anche questo aspetto del problema verrà naturalmente preso in considerazione dal Comitato interministeriale e dal Ministro del tesoro in sede di esame delle domande.

In sostanza l'emendamento crea solo una possibilità, apre una porta. I requisiti tecnici, economici, finanziari, ecc. ecc., saranno valutati di volta in volta in sede ministeriale. Mi pare che l'emendamento sia sufficientemente prudente e che possa essere accolto come indicazione di un indirizzo generale nuovo.

DE LUCA ANGELO. Ho chiesto la parola per dire che sono favorevole al concetto generale di estendere la facoltà di esercitare questo credito alle altre Casse di risparmio. Aderisco, quindi, a quanto detto dal senatore Tomè, dal senatore Spagnoli, nonché dal senatore Pesenti e dal senatore De Luca: credo però che non sia questa la sede opportuna per la introduzione dell'emendamento. Non lo introdurrei in questo disegno di legge anche per una certa proprietà legislativa, poichè qui si parla di una determinata Cassa di risparmio mentre, con questo emendamento, noi vi inseriremmo un comma che avrebbe un carattere generale.

Poi terrei conto anche di quella che è la situazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che non potremmo indicare attraverso una disposizione legislativa. Quindi, in questa sede, mi limiterei ad esprimere un voto in un ordine del giorno nel quale si sancisca il concetto espresso dai colleghi.

PESENTI. Sono d'accordo con il senatore Tomè, ma a questo proposito vorrei un chiarimento, o meglio il chiarimento dovrebbe essere dato a tutta la Commissione.

Premetto subito, però, che sarei del parere di portare questo emendamento all'articolo 1, che esprime il carattere generale della legge; posso, peraltro, in via subordinata, accettare la soluzione molto prudente del senatore Tomè, come soluzione di carattere intermedio. La nostra soluzione sarebbe invece di fare un emendamento all'articolo 1, in cui si tratta il carattere generale della legge, per cui quella facoltà sarebbe estesa a tutte le Casse di ri-

sparmio, sempre con le limitazioni poste dal senatore Tomè. L'emendamento, invece, posto all'articolo 5, è proprio una facoltà molto ristretta che può essere concessa solo dal Ministero del tesoro e dall'Ispettorato del credito. Ciò premesso, vorrei chiedere al senatore Tomè, e la risposta dovrebbe naturalmente valere come parere di tutta la Commissione: se vi fosse parere contrario da parte del Ministero o dell'Ispettorato, può eventualmente quella singola Cassa di risparmio fare quel che ha fatto la Cassa di risparmio delle province lombarde e far presentare un disegno di legge al Parlamento per l'approvazione?

PRESIDENTE. Un disegno di legge non è mai inibito assolutamente!

PESENTI. Volevo, in certo modo, assicurarmi che questo disegno di legge non venisse a costituire una vera preclusione.

PIOLA. Possiamo formulare un voto, poichè siamo tutti d'accordo su questo concetto.

TOMÈ. Qui si tratta di conferire all'organo esecutivo la possibilità di attuare presso altre Casse di risparmio nuove sezioni specializzate senza passare attraverso uno specifico provvedimento legislativo. Questo è il vantaggio dell'emendamento che noi proponiamo.

JANNACCONE. Poichè qui si parla sull'emendamento proposto dai senatori Spagnoli e Tomè, debbo ripetere quello che ho già detto poco fa, vale a dire che la obiezione di principio che si potrebbe fare a questo disegno di legge è che esso allarga le funzioni delle Casse di risparmio al di là di quelle che sono le funzioni tradizionali delle Casse di risparmio stesse e che erano state stabilite anche in considerazione della natura del risparmio raccolto da questi Istituti e delle garanzie da cui debbono essere tutelati gli investimenti.

Quindi dicevo: noi possiamo ammettere la eccezione per ora, perchè non è detto che non ci possano essere altre eccezioni in futuro, oltre quella per la Cassa di risparmio delle province lombarde, che è un grandissimo istituto che esercita già altre funzioni di carattere finanziario e bancario.

L'emendamento proposto dice che tutte le Casse di risparmio hanno facoltà di chiedere l'apertura di queste sezioni di credito specializzato: da una parte questo emendamento a mio parere è inutile perchè le Casse la facoltà che si vuol concedere l'hanno già e dall'altra parte ripetendola in questa legge potrebbe essere un incitamento alle singole Casse di risparmio, ai Consigli di Amministrazione anche delle Casse minori ad estendere le loro funzioni. E siccome si tratta poi di una categoria piuttosto vaga di investimenti, cioè di investimenti per opere di pubblica utilità, ogni singolo Consiglio d'amministrazione crederebbe che la propria Cassa di risparmio, anche piccola, possa lanciarsi in simili operazioni quando le operazioni delle Casse di risparmio sono già state estese al di là dei limiti statutari. Quando si discusse l'istituzione di quegli Istituti per il Mezzogiorno, l'I.R.F.I.S. e l'I.S.V.E.I.M.E.R., mi ricordo che il Ministro Campilli osservò che si estendevano queste funzioni delle Casse di risparmio oltre i limiti statutari, in una maniera che poteva riuscire loro dannosa.

Mi pare poi che ci sia una contraddizione tra la proposta di fissare un limite al tasso di interesse, che sarebbe un limite massimo naturalmente, e l'estensione a tutte le Casse di risparmio della facoltà di fare questi investimenti. Perchè evidentemente le Casse di risparmio di maggiore possibilità finanziaria regolano anche i loro tassi di interesse a seconda delle proprie possibilità. Quindi la limitazione del tasso di interesse sarebbe contraria alla estensione alle Casse di risparmio di minore potenzialità economica della possibilità di far questi investimenti.

Quindi, per questi motivi, mi debbo dichiarare contrario ad una estensione del disegno di legge.

DE LUCA LUCA. Noi abbiamo sollevato qui una questione di principio ...

TOMÈ. Ma io l'emendamento lo mantengo sempre!

DE LUCA LUCA. Allora va bene, è inutile che dica altro.

BRACCESI, *relatore*. Il relatore è facilitato nel suo compito dalla discussione che qui è avvenuta.

Io mi permetto solamente di ricordare ai colleghi che i finanziamenti ad enti pubblici sono stati autorizzati alle Casse di risparmio con legge che data dal 1910 e che reca il numero 805, cosicchè tutte le Casse di risparmio sono facoltizzate a fare finanziamenti ad enti pubblici fino dal 1910.

Come hanno fatto e come fanno le Casse di risparmio a finanziare questi enti pubblici? Traggono i mezzi dalla normale provenienza dei fondi, dai depositi. Perchè si vogliono autorizzare in casi eccezionali le Casse di risparmio a fare sezioni per il credito per le imprese di pubblica utilità? Perchè, al di fuori dell'utilizzo dei depositi già esistenti, si trovi un'altra formula per incrementare queste opere.

Noi esaminiamo ora la richiesta della Cassa di risparmio delle provincie lombarde. Questa, fino alla fine del 1954, ha concesso mutui in virtù delle leggi precedenti per un ammontare di 21 miliardi ed ha in corso richieste per altri dieci miliardi in favore di Comuni, Provincie ed Opere pie. Ha anche effettuato l'esercizio del credito per imprese di pubblica utilità, ma in virtù del proprio regolamento scontando solo le famose annualità che dà il Ministero dei lavori pubblici in relazione alla nuova legge. In virtù di questa legge ha concesso mutui per cinque miliardi e vuole ampliare questo campo di lavoro con la possibilità di finanziare le imprese di pubblica utilità, anche se non abbiano il contributo dello Stato. Si deve rifiutare? Io espressi subito il mio parere favorevole per la Cassa di risparmio delle provincie lombarde. La mole di risparmio e la facile possibilità di collocare obbligazioni, le urgenti opere pubbliche che si stanno sviluppando in modo eccezionale nella Lombardia consigliano di facilitare questo compito anche per alleggerire la Cassa depositi e prestiti ed aiutare altri Comuni che non hanno queste possibilità.

Però nella mia relazione fatta il 21 aprile ho proprio fatto osservare se non fosse opportuno estendere anche ad altri istituti questa facoltà, ed ho anche richiamato l'altro fatto, che gli onorevoli colleghi hanno ricordato, cioè di limitare il saggio di interesse o per lo meno

di indicare i limiti dei saggi di interesse da applicare a questi finanziamenti.

Oggi sono ancora convinto di quello che ho detto in quella relazione, però non sono convinto di apportare emendamenti a questo disegno di legge, perchè essendovi una legge generale e precisamente la legge 21 luglio 1949 che detta norme per il credito fondiario di miglioramento edilizio, credo che occorra una legge straordinaria, nuova, che detti le norme generali per la concessione di questa facoltà.

Questa è la mia impostazione: non mi sembra necessario ed opportuno inserire un articolo del genere in questo disegno di legge proposto dai senatori Spagnolli e Tomè.

Per quanto riguarda invece il tasso, io insisterei in una formula di limitazione perchè in fondo bisogna non far concorrenza alla Cassa depositi e prestiti e soprattutto al collocamento dei buoni postali fruttiferi che hanno un tasso basso. Altrimenti verremmo a diminuire fonti di entrata che possono servire alle necessità di altri Comuni. È chiaro infatti che se la Cassa di risparmio delle provincie lombarde inondasse l'Italia di cartelle al 6 per cento ...

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ma ci deve essere l'autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio!

BRACCESI, *relatore.* D'accordo! Limitando il tasso da percepire si viene anche a limitare il tasso passivo da concedere.

Però è opportuno stabilire ciò nel disegno di legge? Ritengo di no. Poichè c'è un regolamento che deve essere approvato dal Presidente della Repubblica, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, se la Commissione crede, si potrà rimandare tutto alla emanazione di quel regolamento.

Dopo aver detto questo, mi pare che non ci sia da aggiungere altro. Il disegno di legge trova la mia sincera volontà di approvazione.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Vorrei pregare coloro che hanno presentato l'emendamento di non voler insistere perchè esso sia introdotto in questa sede. Il Governo sarebbe invece disposto ad accettarlo se trasformato in un ordine del giorno. Il Ministro

del tesoro ha infatti dichiarato che avrebbe esaminato con una certa benevolenza una eventuale estensione delle norme contenute in questo disegno di legge ad altri istituti che eventualmente ne avessero fatto domanda.

Pregherei pertanto la Commissione di voler approvare in questo momento il disegno di legge senza apportare questo emendamento. Successivamente la questione sollevata qui, che sarà portata anche in periferia e che solleverà tutte le Casse di risparmio, purtroppo, per ottenere questa facilitazione, potrà essere esaminata sotto un aspetto generale e si potrà fare un provvedimento generale che contempli tutti i casi.

In questo momento sarebbe urgente l'approvazione di questo disegno di legge. Evidentemente un emendamento proposto in questa sede non è accettabile da parte del Governo.

PESENTI. Con questo ragionamento tutte le volte che c'è un singolo istituto o una singola persona che vuole qualche cosa, si dovrà fare un disegno di legge apposito! Se non c'è vera urgenza, sospendiamo la discussione del disegno di legge discutiamo la questione e approviamo un disegno di legge di carattere generale, come osservava il relatore.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Lasciate che la questione la studi il Ministero e che prepari il relativo provvedimento!

PESENTI. Ed allora respingiamo questo disegno di legge, perchè se tutte le volte si deve fare un disegno di legge quando uno chiede qualche cosa, le leggi si fanno *ad personam!*

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli.

Art. 1.

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria Sezione per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità nell'ambito delle provincie in cui ha filiali la predetta Cassa di risparmio. Com-

pito della Sezione è l'erogazione di mutui a favore degli enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società dagli stessi enti pubblici costituite, nonché di imprese di nazionalità italiana, concessionarie delle opere e degli impianti predetti.

(È approvato).

Art. 2.

I mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato o delle Province o dei Comuni; delegazioni sui cespiti delegabili per legge; garanzia dello Stato o delle Province o dei Comuni, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere e sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle Province o dei Comuni. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonché da eventuali garanzie integrative. Il privilegio è costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quelli della pubblicazione nel *Foglio degli annunci legali* della provincia, nella quale è o sarà situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del Codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta.

L'importo complessivo dei finanziamenti ad un singolo mutuatario non potrà eccedere l'ammontare del patrimonio (fondo di dotazione e riserve) della Sezione, salvo autorizzazione di deroga da richiedersi caso per caso all'Organo di vigilanza di che al successivo articolo 5.

(È approvato).

Art. 3.

La Sezione potrà compiere operazioni di mutuo in contanti ed in obbligazioni e potrà emettere obbligazioni per un valore nominale corrispondente all'ammontare dei mutui già concessi ed erogati in contanti.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse non potrà eccedere il limite stabilito dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

Le obbligazioni della Sezione sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiari emesse dal Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde. Esse godono del trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni per le cartelle fondiari; sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

RODA. Chiedo al Governo di accettare lo emendamento aggiuntivo al terzo comma dopo le parole « ad ogni effetto » delle seguenti « anche per quanto riguarda il tasso di saggio ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo dichiara che l'espressione « ad ogni effetto » è comprensiva anche del tasso.

RODA. Se questa interpretazione non lascia dubbi, non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali.

Su mutui stessi sono dovuti alla Sezione dai mutuatari i diritti di commissione e le provvigioni a norma e per gli stessi effetti delle leggi in vigore per l'esercizio del credito fondiario.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)65^a SEDUTA (16 giugno 1955)

È applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate.

JANNACCONE. Il richiamo alle leggi speciali contenuto nel primo comma riguarda le leggi attualmente vigenti, ovvero anche le leggi a venire?

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'equiparazione ai mutui fondiari evidentemente comprende anche le variazioni delle leggi e delle facilitazioni che vengono via via concesse.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

La vigilanza sulla Sezione è esercitata dallo stesso organo che la esercita sulla Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

(È approvato).

TOMÈ. Prego il Presidente di mettere ai voti l'emendamento aggiuntivo da me proposto anche a nome del senatore Spagnoli. Sottolineo che esso non crea nuovi istituti ma semplicemente dà facoltà al potere esecutivo di istituire nuove sezioni senza necessità di ricorrere a leggi. Tutte le garanzie sono contenute poi nel parere vincolante del Comitato interministeriale del credito e del risparmio. Per quanto riguarda poi la opportunità che la questione sia esaminata in sede generale, mi sembra superata dal fatto che il disegno di legge in esame detta tutte le norme che possono regolare una sezione speciale.

L'emendamento è così formulato:

Art. 5-bis.

Tutte le Casse di risparmio possono chiedere l'istituzione di sezioni analoghe a quella prevista dalla presente legge. L'istituzione stessa sarà autorizzata con un decreto del Ministro del tesoro su parere conforme del Comitato

interministeriale per l'erogazione del credito e la difesa del risparmio.

DE LUCA LUCA. Mi associo all'emendamento.

PESENTI. Anch'io.

SELVAGGI. L'emendamento ha un carattere generale che non si adegua alla specialità della legge. In un certo senso l'articolo 5-bis assorbe tutti gli altri articoli.

TOMÈ. Mi sembra che non vi sia contraddizione tra il fatto che delle tavole fondamentali per l'istituzione di sezioni di questo genere siano dettate per un caso specifico, stabilendo contemporaneamente la possibilità generale di creare sezioni con le stesse norme.

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore De Luca Angelo presenterà subordinatamente un ordine del giorno dello stesso contenuto dell'emendamento in discussione.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se ben ricordo proprio il senatore Tomè protestò, tempo addietro, perchè in una legge speciale, si dettavano, fra l'altro norme di carattere generale. (*Interruzione del senatore Tomè*).

Purchè mi si lasci il tempo, io porterò anche il disegno di legge al quale mi riferisco, ma il buon senso giuridico deve consigliare di non mettere una norma generale in una legge particolare. La formale dichiarazione del Governo che questa legge non preclude alcuna iniziativa dovrebbe inoltre persuadere i proponenti a ritirare l'emendamento. In caso che questo fosse approvato dovrei chiedere una sospensiva dell'approvazione del disegno di legge, per sentire il parere del Comitato interministeriale del credito e del risparmio. So peraltro che il Ministro è favorevole ad ulteriori espansioni, ma credo che non riterrebbe opportuno un emendamento in questa sede.

PESENTI. Di leggi *ad personam* ne abbiamo fatte tante e credo che sarebbe bene, una buona volta, di finirla. La proposta del senatore Tomè mi sembra quanto mai conveniente.

PRESIDENTE. Metto ai voti, se nessun altro domanda di parlare, l'emendamento del senatore Tomè, non accettato dal Governo.

DE LUCA ANGELO. Dichiaro di astenermi.

CENINI. Mi astengo anch'io per ragioni di tecnica legislativa.

(Dopo breve discussione la proposta è approvata).

PRESIDENTE. Passiamo all'ultimo articolo del disegno di legge:

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio di Stato ed il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sarà approvato lo statuto contenente le norme per disciplinare l'attività ed il funzionamento della Sezione e l'ammontare del relativo fondo di dotazione.

(È approvato).

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando che la votazione finale del disegno di legge sia rinviata ad una prossima seduta, per dar modo al Ministro di stabilire se sia necessario chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del fondo speciale di riserva della "Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia" » (1022).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo speciale di riserva della "Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia" ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 350 milioni con legge 15 maggio 1954, n. 229, viene ulteriormente elevato a lire 500 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dagli accantonamenti straordinari già compresi in bilancio.

BRACCESI, *relatore*. Nell'aprile dell'anno scorso la nostra Commissione approvò un analogo disegno di legge sull'aumento del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia da 200 a 350 milioni. Col presente disegno di legge si propone ora l'aumento del fondo stesso da 350 a 500 milioni.

E noto che il collocamento e la richiesta di mutui che il Banco ha nel frattempo ricevuto hanno assunto proporzioni che consigliano l'incremento del fondo di dotazione, così da provvedere all'emissione adeguata di obbligazioni a norma di legge. Infatti, al 31 dicembre 1954 il Banco di Sicilia aveva per mutui concessi 7 miliardi 188 milioni 922 mila lire di cartelle in circolazione e aveva operazioni di mutui con contratti definitivi a tutto il 10 maggio 1955 per un miliardo e 312 milioni 150 mila. In totale 8.501.072.000 lire.

Vi sono però richieste di mutui per oltre 1.300.000.000. Gli impegni effettivi raggiungerebbero quindi i 10 miliardi. L'aumento a 500 milioni del Fondo di dotazione consentirebbe per l'appunto l'emissione di obbligazioni per un simile importo. Credo che il disegno di legge sia pertanto da approvarsi.

RODA. Giacchè i 500 milioni richiesti rappresenterebbero già il limite massimo previsto per l'emissione dei mutui in parola, ad evitare futuri nuovi provvedimenti — prevedibili giacchè come si è detto, l'impegno arriva già ai 10 miliardi — non sarebbe il caso di elevare il capitale a cifra superiore a quella richiesta? Ciò darebbe un maggiore respiro all'attività del Credito fondiario del Banco di Sicilia.

PRESIDENTE. Vogliamo andare al di là di ciò che si richiede? La cifra è stata indicata da una richiesta del Consiglio di amministrazione.

BRACCESI, *relatore*. È evidente che il Consiglio di amministrazione, per portare il fondo a 500 milioni, deve reperire la somma relativa, e tra l'altro l'articolo unico prevede per l'appunto il modo come verranno reperiti, cioè mediante trasferimento della somma occorrente dagli accantonamenti straordinari già compresi in bilancio. Noi non conosciamo quali siano tali accantonamenti e pertanto ritengo che non sia il caso di introdurre modificazioni.

PIOLA. Non solo, ma poichè il Comitato interministeriale per il credito ha dato l'autorizzazione per l'aumento del fondo in quella misura, prima di modificarla dovremmo sentire ancora il Comitato.

DE LUCA LUCA. Siamo favorevoli all'accoglimento di questo disegno di legge. Osservo però che il Banco di Sicilia, prima di chiedere questa autorizzazione a elevare il fondo di riserva, aveva ben facoltà e diritto di chiedere al Ministero del tesoro di elevare il limite di emissione sino a 30 volte il capitale versato nel Fondo di dotazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti il disegno di legge.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Elevazione dei tagli massimi per il raggruppamento delle cartelle ed obbligazioni fondiarie » (1023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e approvazione del disegno di legge: « Elevazione dei tagli massimi per il raggruppamento delle cartelle ed obbligazioni fondiarie ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474, è modificato come segue:

« Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiarie possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1.000 e 2.000 di esse ».

BRACCESI, *relatore*. La legge 29 luglio 1949, n. 474, recante provvedimenti per il credito fondiario, edilizio e agrario di miglioramento, ha previsto all'articolo 2 che le cartelle e le obbligazioni emesse dagli Istituti di credito fondiario, edilizio e agrario, possono essere raggruppate in titoli multipli da 200 o 400 di esse, per un valore nominale del titolo di 100 mila o 200 mila lire. Dato l'incremento notevole che si è verificato nella emissione di obbligazioni del genere negli ultimi tempi, e data la difficoltà che hanno gli Istituti di amministrare un gran numero di tali obbligazioni, col presente disegno di legge si consente di aumentare la possibilità di emettere tagli da 500 mila lire e da 1 milione di valore nominale.

Credo che ciò non possa produrre ripercussioni negative sul mercato finanziario delle obbligazioni essendo puramente un espediente tecnico. Do pertanto parere favorevole alla approvazione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti il disegno di legge.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore » (1034) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. Il capo quarto del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, regola in 6 articoli le speciali norme delle classificazioni e sistemazioni dei crediti. Tali crediti, come è noto, debbono ogni anno venire classificati nelle seguenti categorie: crediti la cui riscossione, quantunque ritardata può considerarsi certa; crediti per i quali il debitore abbia ottenuto dilazione di pagamento; crediti incerti perchè giudiziariamente controversi; crediti riconosciuti di dubbia e difficile esazione; crediti riconosciuti assolutamente insigibili.

Col presente disegno di legge, pur non recandosi modifiche alla procedura stabilita, in relazione alla situazione venutasi a creare per gli avvenimenti bellici (debitori dispersi, titoli irreperibili, ecc.) e per il mutato valore della nostra moneta, si vuole facilitare lo sfortimento delle pratiche esistenti. Sono stati presi in considerazione allora due fatti, uno di carattere generale, che riguarda il modo come l'amministrazione si deve regolare per l'avvenire, ed uno di carattere particolare sul modo come si deve regolare l'Amministrazione per i debiti arretrati. Con l'articolo 1 si dispone anzitutto che i crediti riconosciuti incerti perchè giudiziariamente controversi vengano ogni anno annullati mediante decreto cumulativo, anzichè, come si fa attualmente, con provvedimento singolo. Con l'articolo 2 si dispone che i crediti riconosciuti di dubbia e difficile esazione, di importo non superiore alle 500 lire, vengano annullati per ogni esercizio, con decreto di competenza dell'autorità amministrativa.

Il provvedimento di legge prevede, poi, con l'articolo 3 l'estinzione dei crediti dello Stato maturati fino a tutto l'esercizio 1945-46, per i quali sia già intervenuto provvedimento di annullamento perchè riconosciuti assolutamente inesigibili; dispone inoltre che i crediti di importo non superiore a 500 lire, di difficile e dubbia esazione, già iscritti nella contabilità demaniale vengano a loro volta annullati; l'annullamento infine è previsto anche dei crediti esistenti, di importo non superiore alle 500 lire, riconosciuti sempre di dubbia esigibilità, non ancora passati nelle partite demaniali.

Infine con gli articoli 4 e 5 si mantengono inalterati i diritti derivanti dalle pene pecuniarie che possono essere trasformate in pene restrittive.

La Corte dei conti ha fatto delle difficoltà, ma il Ministero del tesoro ha insistito ed io ritengo che, salvo una successiva revisione di tutta l'amministrazione del patrimonio dello Stato, il disegno di legge possa essere approvato.

RODA. Vorrei sapere se in questi crediti dello Stato siano compresi quelli da imposta. In questo caso sarei ancora più favorevole.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'articolo 4 li esclude.

TRABUCCHI. Il disegno di legge è stato formulato per ovviare alle difficoltà pratiche che l'Amministrazione incontra nell'esazione di alcuni crediti di piccolo importo e di dubbia possibilità d'esazione o la cui esazione viene a costare di più della somma da riscuotere. Ad esempio per tutte le partite da iscrivere a campione il cancelliere o il capo dell'ufficio addetto deve svolgere tutte le pratiche esecutive. Fatto questo, annota a campione e prima che arrivi la prescrizione deve rivedere tutte le pratiche e prima di cancellare una pratica deve riempire numerosi fogli di carta che, valutati a paga di funzionario, valgono molto di più di quanto non ammonti il credito. Per le imposte è tutto diverso.

PIOLA. Ma c'è l'articolo 4 del disegno di legge che le esclude!

PRESIDENTE. L'articolo 4 dice: « La presente legge non si applica alle pene pecuniarie della multa e dell'ammenda, previste dal Codice penale e da leggi speciali, ed ai debiti di imposte per i quali rimangono ferme le relative norme di riscossione ».

RODA. Ecco il motivo per cui chiedo che si estenda la portata dell'articolo.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma per quanto riguarda i debiti di imposta

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)65^a SEDUTA (16 giugno 1955)

c'è una procedura speciale che contempla la cancellazione di un credito che è inesigibile!

Per gli altri crediti in pratica si tratterebbe di questo: quando un credito sotto le 500 lire è stato dichiarato una volta inesigibile, non si mantiene più in registro. Attualmente invece si era costretti a mantenerlo nel registro fino alla scadenza della prescrizione e ogni anno si doveva svolgere tutta la pratica relativa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

Ferma restando la procedura stabilita per l'annullamento dei crediti dello Stato dagli articoli 265 e seguenti del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il Ministro delle finanze e gli intendenti di finanza, secondo la rispettiva competenza, possono provvedere all'annullamento dei crediti medesimi mediante decreti cumulativi, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 2.

I crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 riconosciuti di dubbia e difficile esazione e non potuti riscuotere malgrado l'impiego dei mezzi amministrativi e giudiziari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sono annullati, per ogni esercizio finanziario, con un decreto delle competenti autorità amministrative, da registrarsi alla Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 3.

Alla data di entrata in vigore della presente legge s'intendono estinti:

a) i crediti dello Stato maturati a tutto l'esercizio 1945-46, per i quali sia già inter-

venuto il provvedimento di annullamento per assoluta inesigibilità alla data di entrata in vigore predetta;

b) i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 per sorte capitale, di dubbia e difficile esazione, già iscritti alla contabilità demaniale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 263 e del primo comma dell'articolo 264 del regolamento suindicato;

c) i crediti dello Stato d'importo non superiore a lire 500 già maturati che dall'intendente di finanza, competente per territorio, siano riconosciuti di dubbia e difficile esazione. Il riconoscimento deve essere fatto in base agli elementi forniti dalle Amministrazioni interessate ed a quelli eventualmente in possesso dello stesso intendente.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge non si applica alle pene pecuniarie della multa e dell'ammenda, previste dal Codice penale e da leggi speciali, ed ai debiti di imposte per i quali rimangono ferme le relative norme di riscossione.

(È approvato).

Art. 5.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e nel decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 715, concernenti l'annullamento dei debiti di qualsiasi natura lasciati insoluti dai sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessino o che abbiano cessato dal servizio senza diritto ad alcun assegno a carico dello Stato, nonchè alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 534, relativo alla sistemazione di crediti di dubbia e difficile esazione di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa della senatrice Merlin Angelina ed altri: « Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale » (665).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa della senatrice Merlin Angelina ed altri: « Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Le imposte di successione e globale patrimoniale sono ridotte, per i figli adottivi, nella misura pari a quella dovuta da genitori a figli legittimi e viceversa.

SELVAGGI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame è molto semplice. Esso tende alla equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale, mentre attualmente nelle successioni riguardanti gli adottivi si richiede il pagamento di imposte assai superiori a quelle pagate dai figli legittimi.

Il disegno di legge di iniziativa della senatrice Merlin e di altri senatori propone quindi la equiparazione completa anche agli effetti fiscali dei figli adottivi ai figli legittimi, anzi propone anche che nella successione tra adottante ed adottato si applichino gli stessi criteri fiscali che si applicano nella successione tra genitori e figli legittimi e viceversa.

I motivi adottati dalla senatrice Merlin nella sua relazione non sono veramente molto persuasivi, perchè partono dal presupposto che lo stato civile equiparati completamente gli adottati ai figli legittimi. Non è precisamente così: si stabilisce una *fictio juris* e soltanto agli ef-

fetti di attribuire loro il diritto di successione che altrimenti non avrebbero.

Anche il Codice dispone che l'acquisto di una paternità fittizia non fa cessare i diritti successori verso la famiglia di origine, così che l'adottato può trovarsi nella condizione di avere due successioni, una dal genitore legittimo e l'altra dall'adottante ed essere trattato alla stessa stregua. Ma questi sono casi limite.

Inoltre debbo fare osservare che il provvedimento potrebbe prestarsi anche a frodi fiscali, in quanto si potrebbe mascherare una donazione sotto forma di adozione al fine di godere dei vantaggi che derivano da una minore tassazione.

Però, rimanendo nell'ambito del disegno di legge, c'è da considerare che effettivamente la maggior parte delle adozioni serve a coprire uno stato di fatto con uno stato di diritto: sono figliuoli che non possono essere riconosciuti in un modo o nell'altro e che attraverso la adozione vengono fatti entrare nella cerchia di un rapporto di famiglia coperto da quella *fictio juris* che è l'adozione.

Una statistica non potremmo evidentemente farla per questi casi, ma per quello che si sa e per quello che ho potuto constatare, le adozioni avvengono in casi simili.

Per questo si può accedere al disegno di legge, ma soltanto, intendiamoci bene, per quel che riguarda la successione tra adottante e adottato e mai viceversa. Propongo, pertanto, al riguardo, un emendamento e con questo emendamento propongo che il disegno di legge riceva la vostra approvazione.

Debbo aggiungere inoltre che sono stato veramente tempestato di richieste da parte degli interessati e mi si sono fatte pressioni affinché proponessi l'aggiunta di un comma per quel che riguarda la decorrenza. Mi è stato chiesto di proporre la decorrenza dal 1954: io ho risposto, anche a chi è venuto da me, che credo che il Ministero delle finanze non sia disposto a restituire delle tasse percepite. Per quel che riguarda le tasse non ancora riscosse forse il Ministero potrebbe fermarne la riscossione relativamente alle pratiche in corso; ma alla fine ritengo che si potrebbero creare delle sperequazioni se volessimo dare effetto retroattivo al provvedimento.

MERLIN ANGELINA. Ma io non l'ho chiesta e non ho neanche pensato una cosa del genere! Anzi ritengo che un provvedimento di legge non debba avere in genere valore retroattivo, o, almeno, la retroattività debba essere limitata a casi eccezionali.

PRESIDENTE. In sostanza il relatore propone l'accoglimento del disegno di legge, cancellando però le ultime parole « e viceversa ».

MERLIN ANGELINA. Accetto senza esitazione l'emendamento proposto dal relatore.

SELVAGGI, *relatore*. Forse sarebbe anche bene sostituire la formulazione del disegno di legge con la seguente:

« Le imposte di successione e sul valore globale dell'asse ereditario, nelle successioni da adottante ad adottato, sono applicate in misura pari a quelle dovute per le successioni tra genitori e figli legittimi ».

TRABUCCHI. Io sono molto addolorato di dover dare un dispiacere alla senatrice Merlin ed anche al relatore, ma non posso essere favorevole a questo provvedimento e la mia opinione ho il dovere di manifestarla.

Sono contrario a questo disegno di legge perchè capisco bene lo scopo per il quale la senatrice Merlin ed altri hanno proposto il provvedimento, cioè quello di facilitare, come ben diceva il relatore, il passaggio della proprietà nei casi in cui c'è una famiglia creata, diciamo così, in circostanze eccezionali in cui l'adozione ha servito a porre rimedio a quello che qualcuno (io no) considera come una eccessiva severità della legge. Ma il problema più grosso è che quando si fa una legge che ha influenza fiscale, non si fa soltanto la legge per i casi che si prevedono, ma si fa anche la legge per quei casi che si creeranno in conseguenza della legge.

Ed allora tutti i vari zii più o meno ricchi che sono senza figli e vogliono beneficiare i nipoti, e sono moltissimi, cioè zii sprovvisti di prole, normalmente troveranno il sistema per cercare di evadere alla tassa di successione adottando i relativi nipoti, in modo che quando l'età canuta avrà reso molto improbabile la

successione a favore di figli legittimi, adotteranno i nipoti, previsti come eredi, al solo esclusivo scopo di frodare il fisco.

Noi non facciamo qui soltanto la beneficenza in quei casi in cui la cosa può essere logica, ma la facciamo anche in tutti i casi in cui la cosa non è logica, e particolarmente non tanto per i casi limite del povero contadino che ha da lasciare il campicello, ma nel caso in cui proprio la imposta globale peserebbe moltissimo.

Conosco io stesso dei casi in cui i nipoti naturalmente non stanno che ad aspettare la morte dello zio che è afflitto da 7 o 8 mila campi e che non è riuscito a mettere al mondo una prole direttamente a lui discendente. Naturalmente costoro andranno immediatamente a farsi adottare ed il problema darà anche un certo scandalo pubblico, perchè diranno: hai visto come si fa a frodare il fisco? Perchè naturalmente saranno proprio questi i casi particolarmente notevoli in cui i bravi avvocati consiglieranno questa strada per risolvere il problema penoso e doloroso di dover pagare una grossa tassa di successione su un vasto patrimonio.

Secondariamente poi dobbiamo ricordarci che se noi dopo quella di successione equiparassimo quella di donazione faremmo la strada più larga anche per coloro che vogliono provvedere tra vivi, e credo che sia una preoccupazione non infondata perchè coloro che vorranno donare al caro nipotino, lo adottano e poi gli donano. Le spese e le difficoltà della adozione, sono cose che possono rappresentare un ostacolo nel caso del piccolo patrimonio del contadino che deve lasciare modesti beni, ma non sono affatto una difficoltà nei casi in cui c'è un patrimonio così ingente che qualche volta conviene addirittura fare le due catene di vendita, la vendita ad un terzo e poi il terzo che rivende al figlio, piuttosto che pagare la tassa globale di successione.

Ora con questo provvedimento noi verremmo ad aprire una strada trionfale, veramente una strada di lusso per arrivare ad evitare la tassa di successione; e non credo di poter collaborare a questa impresa, pur riconoscendo la nobiltà delle intenzioni dei proponenti: il fatto è che il mezzo proposto va al di là delle loro intenzioni.

Per questi motivi dichiaro ancora una volta di essere contrario a questo disegno di legge.

PIOLA. Io darò voto favorevole al disegno di legge, anzi dichiaro che l'avrei dato favorevole anche se la senatrice Merlin non avesse acceduto al desiderio del relatore di cancellare le parole « e viceversa ».

Mi pare che il senatore Trabucchi esageri i casi di presunta frode alla legge. Intanto è da premettere che già i figli adottivi hanno un trattamento speciale per la tassa di successione; lo stesso legislatore fiscale del 1948 ha già concesso ai figli adottivi di pagare una tassa pari alla metà di quella degli estranei, nelle successioni dall'adottante all'adottato e viceversa. Quindi lo stesso legislatore fiscale ha ritenuto che questi figli adottivi meritino un certo riguardo.

Ma la ragione che mi convince ad approvare il disegno di legge è che c'è una sfasatura tra la legislazione fiscale e la legislazione generale, perchè, se non vado errato, l'articolo 567 del Codice civile equipara a tutti gli effetti i figli adottivi ai figli legittimi e non si comprende come l'Erario debba fare una speciale tassazione in materia fiscale relativamente ai figli adottivi. Non si comprende questo, dal momento che ci vuole una certa armonia nel sistema legislativo: se i figli adottivi diventano tali a seguito di un istituto che ha la sua importanza sociale non indifferente ed il legislatore li equipara a tutti gli effetti ai figli legittimi, non si capisce perchè, ripeto, l'Erario dovrebbe fare delle eccezioni in proposito.

Relativamente poi ai casi citati dal senatore Trabucchi genericamente, si possono anche contare sulle dita; invece l'istituto dell'adozione deve essere aiutato perchè in definitiva forma una famiglia legittima là dove la famiglia legittima non c'è.

Quindi darò voto favorevole al disegno di legge con la limitazione proposta, ma come ho già detto, avrei dato il mio voto favorevole anche se l'emendamento del relatore non fosse stato accolto dalla onorevole proponente.

JANNACCONE. Darò voto favorevole al disegno di legge perchè per principio sono contrario all'imposta di successione nello stretto ambito familiare.

L'imposta di successione viene a colpire la famiglia proprio al momento in cui cessa la attività del capo famiglia e le condizioni della famiglia peggiorano notevolmente. Ci sono delle vedove che non possono supplire all'attività del capo famiglia ed oltre a questo vengono ad essere gravate anche da forti tasse di successione.

SPAGNOLLI. Per le ragioni morali e sociali espresse dal senatore Piola darò voto favorevole al disegno di legge così come è stato presentato dalla senatrice Merlin. Mi duole quindi che la stessa proponente abbia accettato l'emendamento del relatore.

GIACOMETTI. Poichè a quanto vedo si fanno delle dichiarazioni di voto, anche io a nome della mia parte dichiaro di accettare il punto di vista esposto nel disegno di legge ed aggiungo anche le mie congratulazioni alla nostra compagna che è abituata così spesso ad occuparsi e preoccuparsi di questi problemi.

MERLIN ANGELINA. Sono lieta di vedere che la maggior parte di coloro che hanno parlato sono favorevoli a questo disegno di legge.

Ci tengo anche in questa sede a fare osservare agli onorevoli colleghi che quando io presento un progetto di legge (e finora hanno visto che nella mia ormai abbastanza lunga vita parlamentare i miei progetti sono generalmente non d'ordine politico ma d'ordine sociale ed umano) lo presento per le istanze che mi sono state rivolte.

Quando si è discusso un altro disegno di legge, precisamente quello sulle successioni, avevo presentato un emendamento che rispecchiava lo spirito del provvedimento in esame. Ma allora mi si disse: non è in questa sede che deve trovar posto questa norma, occorre una legge particolare. Ed io allora ho presentato questo provvedimento, anche dietro la istanza di parecchi senatori che loro vedono qui elencati.

Sono anche lieta di aver sentito che il senatore Piola ha rilevato che questo provvedimento è in armonia con quel certo articolo del Codice civile che ha ricordato, mentre invece le leggi fiscali sono in contrasto con quella norma del Codice. E poichè proprio in que-

sta sede un altro mio progetto di legge è stato respinto perchè si diceva che avrebbe turbato l'armonia delle leggi, così mi piace rilevare che questa volta non bisogna turbare l'armonia ma la disarmonia delle leggi.

Non ho bisogno di illustrare il progetto di legge perchè è stato ampiamente illustrato nella mia relazione. Ampiamente ma succintamente nello stesso tempo, ho fatto una sintesi di quelle che sono le ragioni su cui esso si fonda, ed io vorrei qui anche mettere in rilievo quanto ha detto il senatore Trabucchi.

Evidentemente lui ha posto dei casi limite: ha parlato di grandi sostanze. Ma dove sono queste grandi sostanze in Italia? Sono poche e dove ci fossero lei crede, senatore Trabucchi, ed anche lei onorevole Castelli, che queste persone le quali hanno delle grandi sostanze non abbiano altrettanto grande l'astuzia per frodare lo Stato, se vogliono? Cito proprio un fatto avvenuto nella sua città, senatore Trabucchi, quando una signora ha ereditato, non dal padre ma dal suo padrigno, una sostanza: naturalmente essa doveva pagare una tassa non so se superiore o inferiore a quella di regola, ma poichè in questo patrimonio c'erano quadri di enorme valore artistico, quadri di quelli da cui si possono ricavare dei milioni, sa che cosa ha fatto quando si è proceduto all'inventario? Li ha fatti passare tutti per oleografie! Ecco il sistema per frodare il fisco! Anche per stabilire il valore dei campi si può dire: questo campo ha il tal reddito. Così si può far passare, non tassato, un reddito assai maggiore.

Il senatore Trabucchi ha detto inoltre che ci si può rivolgere agli avvocati. Ma, senatore Trabucchi, vada a Milano, dove ci sono avvocati a posto che insegnano a frodare il fisco e veda tutti i processi che ci sono...

TRABUCCHI. Appunto perchè faccio l'avvocato so queste cose!

MERLIN ANGELINA. Certo, per fare in modo che non si defraudi il fisco in un altro modo, lei toglie la possibilità a un padre adottante di lasciare al figlio adottivo una piccola sostanza che poi si ridurrebbe a zero qualora si dovesse pagare la tassa.

Quindi non dobbiamo guardare il caso limite dei pochi ricchissimi rispetto ai molti poveri.

In altra sede, cioè nell'Assemblea plenaria, parlando di un'altra legge per i figli illegittimi, ho fatto notare come, purtroppo, non sia possibile fare nessuna legge così perfetta da poter sanare una piaga sociale che ha tanto profonde radici. Mai nessuna legge potrà far diventare regolare ciò che è irregolare, ma evidentemente dobbiamo facilitare, con l'approvazione che voi darete a questo piccolo provvedimento di legge da me proposto, l'istituto dell'adozione che fa sì che possa essere data con più larghezza la possibilità a questi poveri figli illegittimi di avere una famiglia quasi legale.

Quindi, in questo senso, anche per questa ragione umana che per me supera quella degli interessi materiali, chiedo la approvazione di questo progetto di legge.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sulla sostanza del provvedimento potrei anche essere d'accordo, salvo le opportune limitazioni previste dal relatore. Peraltro non è precisamente esatto che i figli adottivi siano equiparati con disposizioni generali dalla legge civile ai figli legittimi. Basta considerare che la legge che pone sullo stesso piano l'adottato e il figlio legittimo, agli effetti della riduzione delle aliquote dell'imposta di successione, vale solo per i casi di successione testamentaria: mentre l'articolo 304 del Codice civile stabilisce che all'adottante non compete alcun diritto sui beni dell'adottato premorto. Perciò quanto mai opportuna è la proposta del relatore.

Tuttavia vorrei fare una osservazione di carattere generale. Siamo di fronte a una leggina che modificherà il sistema delle imposte di successione proprio alla vigilia della riforma generale, già annunciata dal ministro Tremelloni. Come è noto, una Commissione presieduta da sua eccellenza Azzariti e composta da illustri giuristi e da uomini di esperienza sta rivedendo tutto il sistema delle imposte di successione, probabilmente con l'intento di introdurre principi che potranno interessare tanto la senatrice Merlin quanto il vostro illustre collega senatore Jannaccone.

Non si deve quindi cedere alle molte sollecitazioni di singole modifiche, le quali, nel caso particolare del Comitato pro figli adottivi,

hanno superato anche i limiti della opportunità. La condiscendenza a certe sollecitazioni non deve portarci ad una legislazione a spizico, che in realtà turba il nostro ordinamento giuridico.

Ad ogni modo, di fronte al generoso atteggiamento della onorevole proponente, non mi opporrò all'approvazione del disegno di legge, ma vorrei che il Senato si rendesse conto che questo sistema deve essere senz'altro abbandonato soprattutto nel campo tributario dove, se è vero che esistono durezze e disarmonie, non è men vero che la fantasia fertile degli italiani sa trovare il modo di sorvolare, diciamo così con benevolenza, su molte disposizioni. A questo proposito anzi debbo dire che le preoccupazioni del senatore Trabucchi hanno un fondamento. Detto questo mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge con le modifiche proposte dal relatore.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do lettura del disegno di legge nel testo proposto dal relatore:

« Le imposte di successione e sul valore globale dell'asse ereditario nelle successioni da adottante a adottato, sono applicate in misura pari a quella dovuta per le successioni tra genitori e figli legittimi ».

MERLIN ANGELINA. Non ho difficoltà ad accettare questo testo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il disegno di legge.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari